

Legge regionale 18 luglio 2014 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

Art. 18

(Modifiche al titolo IV della legge regionale 23/2007)

1. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 è sostituito dal seguente:

<<6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004.>>.

2. Il comma 7 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 è abrogato.

3.

(ABROGATO)

(1)

4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:

<<e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, da parte dei dipendenti che svolgono mansioni tecniche sulla viabilità regionale, incaricati con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento approvato dalla Regione.>>.

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 57, lettera b), L. R. 13/2022